

Compagnia: Opteven Assurance SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141

Prodotto: Garanzia Guasti e Assistenza
OPTESave&Mobility

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

OPTESave&Mobility è un contratto di assicurazione a copertura del costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per tutti i guasti meccanici, elettrici, ed elettronici subiti dal motore e da altre parti componenti del veicolo usato nonché di assistenza stradale.



Che cosa è assicurato?

Guasti meccanici

- ✓ I guasti meccanici, elettrici, elettronici occorsi a tutte le componenti del veicolo ad eccezione dei pezzi, organi e materiali espressamente esclusi dalla copertura.

Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) volte all'eliminazione del Guasto, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l'uso normale del veicolo, in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal costruttore.

La Compagnia rimborsa i costi delle riparazioni nei limiti dei massimali previsti in polizza.

Assistenza stradale

- ✓ Il contratto prevede le seguenti prestazioni:
 - Soccorso stradale per guasto incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento e atto vandalico
 - Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
 - Depannage
 - Autovettura in sostituzione (solo in Italia)
 - Demolizione del veicolo in Italia
 - Taxi/Spese di trasferimento per raggiungere la stazione di noleggio del veicolo sostitutivo o altra destinazione
 - Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore
 - Demolizione del veicolo in Italia
 - Abbandono legale all'estero
 - Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio per riparazioni superiori alle 24 ore
 - Recupero del veicolo riparato per riparazioni superiori alle 24 ore
 - Autista a disposizione qualora l'assicurato non sia in condizione di guidare



Che cosa non è assicurato?

- ✗ i veicoli con meno di 4 ruote; con più di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico; immatricolati all'estero;
- ✗ i veicoli terrestri a motore nuovi o comunque non conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che abbiano subito qualunque modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- ✗ i veicoli con un'anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 120 mesi, con un chilometraggio al momento della sottoscrizione superiore a 150.000 km e potenza del motore superiore a 200 KW;
- ✗ i veicoli destinati a noleggio (con o senza conducente); a trasporto oneroso privato di merci o persone e adibiti a corriere espresso; i taxi e i veicoli destinati ad autoscuola; i veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato; i quad e i veicoli adibiti a carro funebre; i veicoli sanitari leggeri;
- ✗ i veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente per fini sportivi, rally, corse, prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- ✗ i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- ✗ i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano; i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente; i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia.
- ✗ i veicoli delle seguenti marche: Alpina, Alpine, Aston-Martin, Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet (modelli importati USA), Corvette, Dodge (modelli importati USA), Excalibur, Ferrari, Lamborghini, Lincoln, Lotus, Maserati, Mercury, MVS-Venturi, Rolls-Royce.



Ci sono limiti di copertura?

Per la Garanzia Guasti, sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

- ! guasti avvenuti in circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici); guasti conseguenti a comportamenti colposi o dolosi;
- ! guasti dovuti a qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;
- ! guasti dovuti a Normale usura del Veicolo;
- ! non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ! frode o possesso illegale del Veicolo; abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; tentato suicidio o suicidio;
- ! i veicoli che siano rimasti all'estero per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi
- ! la garanzia prevede massimi indennizzi e franchigie. Il massimo indennizzo rappresenta l'importo massimo liquidabile dalla Compagnia; la franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato

Per l'Assistenza, sono previsti i seguenti limiti:

- ! le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di copertura
- ! Le prestazioni Spese d'albergo, Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, Recupero del veicolo riparato sono operanti ad oltre 50km dal comune di residenza dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Per i guasti meccanici:** in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
- ✓ **Per l'Assistenza:** in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Le prestazioni "Autovettura in sostituzione", "Demolizione del Veicolo" e "Invio di un'autoambulanza" valgono unicamente in Italia. Le prestazioni "Abbandono Legale", "Anticipo Spese Legali", "Anticipo delle cauzioni penali e civili", "Anticipo delle spese mediche", "Invio dei pezzi di ricambio", "Viaggio di un familiare" e "Interprete all'Estero" valgono unicamente nei paesi esteri sopra indicati.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, L'assicurato ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e pagare il premio assicurativo;
- segnalare qualsiasi nuova circostanza che aggravi i rischi o che ne crei di nuovi;
- informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo;
- eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista, avendo cura che il Meccanico completi e firmi il libretto ad ogni intervento.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia secondo i termini e le modalità previste all'interno delle condizioni di assicurazione nonché affidare il veicolo guasto al rivenditore autorizzato o all'officina di riparazione di fiducia e inviare tempestivamente alla Compagnia, prima di effettuare qualsiasi riparazione, il preventivo di spesa dettagliato unitamente a tutti i documenti utili ad una corretta istruzione e valutazione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione del Contratto;
 - non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio.
- Il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa primaria e regolamentare. Il pagamento del premio tramite denaro contante è consentito nei limiti previsti dalla normativa in vigore (all'intermediario è fatto divieto di accettare pagamenti in contanti per premi superiori a EUR 750,00).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura decorre dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza auto di Responsabilità Civile e/o della polizza CVT che assicuri il veicolo;
- oppure
- dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della garanzia del Costruttore e/o del Venditore, qualora sia presente un residuo superiore ai 30 giorni al momento della sottoscrizione.

La copertura rimane in vigore per la durata prescelta dal contraente e indicata nel modulo di polizza.

In ogni caso, la garanzia cessa in caso di:

- recesso dal Contratto;
- distruzione del Veicolo;
- l'Assicurato non osservi le prescrizioni del Costruttore relative all'uso del Veicolo;
- l'Assicurato non rispetti le clausole concernenti la manutenzione dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto:

- in caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione;
- nei contratti di durata superiore a 5 anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, con effetto a decorrere dall'inizio della annualità successiva e senza alcun onere, salvo preavviso di 60 giorni;
- nei contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 anni il recesso annuale non è consentito.

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta alla Compagnia trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fascicolo Informativo

optesave
&MOBILITY

Garanzia Guasti e Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- Nota Informativa (incluso il Glossario) e
- Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza OPTESave&Mobility Garanzia Guasti e Assistenza

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione: OTTOBRE 2018
Ultimo Aggiornamento: OTTOBRE 2018

opteven
Assurances

OPTEVEN ASSURANCES S.A. (società anonima con consiglio di amministrazione) autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141, codice IVASS n. D942R.

Sede legale: 35-37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne (Francia) - 379 954 886 RCS Lyon.

Sede Secondaria in Italia: Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano (MI)- Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09915270962 – REA MI-2121531

Tel: 02 87293411 Fax: 02 36046495 - PEC: opteven_assurances@legalmail.it



INDICE

NOTA INFORMATIVA.....	pag.	1 di 3
GLOSSARIO	pag.	1 di 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	pag.	1 di 9
Art 1.1 – Decorrenza e durata del contratto	pag.	1 di 9
Art 1.2 – Premio	pag.	1 di 9
Art 1.3 – Veicoli che possono beneficiare delle Garanzie.....	pag.	1 di 9
Art 1.4 – Veicoli ed Usi Esclusi	pag.	1 di 9
Art 1.5 – Massimali, Franchigie e Scoperti	pag.	1 di 9
Art 1.6 – Operatività della Garanzia e presa a carico delle riparazioni	pag.	1 di 9
Art 1.7 – Estensione Territoriale	pag.	2 di 9
Art 1.8 – Recesso dal Contratto	pag.	2 di 9
Art 1.9 – Obblighi dell'Assicurato	pag.	2 di 9
Art 1.10 – Oneri fiscali e amministrativi	pag.	2 di 9
Art 1.11 – Prescrizione.....	pag.	2 di 9
Art 1.12 – Altre Assicurazioni.....	pag.	2 di 9
Art 1.13 – Reclami	pag.	2 di 9
Art 1.14 – Comunicazioni.....	pag.	3 di 9
Art 1.15 – Diritto Applicabile.....	pag.	3 di 9
Art 1.16 – Foro Competente	pag.	3 di 9
SEZIONE A) GARANZIA GUASTI		
Art 2.1 – Le Garanzie	pag.	3 di 9
Art 2.2 – Validità delle Garanzie	pag.	3 di 9
Art 2.3 – Massimali, Franchigie e Scoperti	pag.	4 di 9
Art 2.4 – Esclusioni.....	pag.	4 di 9
Art 2.5 – Formalità da compiere in caso di Sinistro	pag.	4 di 9
Art 2.6 – Perizia contraddittoria	pag.	5 di 9
Art 2.7 – Ambito normativo	pag.	5 di 9
SEZIONE B) ASSISTENZA		
Art 3 – Prestazione Assicurativa.....	pag.	5 di 9
Art 3.1 – Soccorso Stradale	pag.	5 di 9
Art 3.2 – Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	pag.	5 di 9
Art 3.3 – Depannage	pag.	5 di 9
Art 3.4 – Autovettura in sostituzione (solo in Italia).....	pag.	6 di 9



Art 3.5 – Taxi / Spese di trasferimento	pag. 6 di 9
Art 3.6 – Spese d'albergo	pag. 6 di 9
Art 3.7 – Demolizione del Veicolo in Italia	pag. 6 di 9
Art 3.8 – Abbandono legale all'Estero.....	pag. 6 di 9
Art 3.9 – Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio in Italia ed all'Estero	pag. 6 di 9
Art 3.10 – Recupero del veicolo riparato in Italia ed all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.11 – Autista a disposizione in Italia ed all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.12 – Anticipo spese di prima necessità in Italia ed all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.13 – Anticipo spese legali all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.14 – Anticipo delle cauzioni penale e civile all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.15 – Anticipo delle spese mediche all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.16 – Invio pezzi di ricambio all'Estero	pag. 7 di 9
Art 3.17 – Rientro sanitario	pag. 7 di 9
Art 3.18 – Rientro salma	pag. 7 di 9
Art 3.19 – Invio di un'autoambulanza in Italia	pag. 7 di 9
Art 3.20 – Viaggio di un familiare all'Estero	pag. 8 di 9
Art 3.21 – Accompagnamento minori.....	pag. 8 di 9
Art 3.22 – Interprete all'Estero	pag. 8 di 9
Art 3.23 – Invio Fisioterapista	pag. 8 di 9
Art 3.24 – Esclusioni.....	pag. 8 di 9
Art 3.25 – Limitazioni di Responsabilità	pag. 8 di 9
Art 3.26 – Istruzioni per la richiesta d'Assistenza.....	pag. 8 di 9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 9 di 9
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 1
MODULO DI POLIZZA	pag. 1 di 2

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni Particolari di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

OPTEVEN ASSURANCES S.A. (di seguito anche OPTEVEN ASSURANCES o la Compagnia) è un'impresa di assicurazioni con sede legale in Francia, 35-37 rue Louis Guérin - 69100 Villeurbanne e sede secondaria in Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531.

La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è sottoposta alla vigilanza della Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), nonché di IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia può essere contattata:

- telefonicamente al numero +39 0287293411
- via fax al numero: +39 02 36046495
- via posta elettronica: info.it@opteven.com
- tramite posta: Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI)
- il sito internet è www.opteven.it

Eventuali aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da novità normative saranno resi disponibili sul sito internet www.opteven.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a Euro 30.990.180,03, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 58.826.541,12.

La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari al 222%.

La Compagnia detiene inoltre fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'art. 47bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), in misura non inferiore a € 2.500.000,00.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente Contratto è stipulato a tempo determinato e senza clausola di tacito rinnovo.

La durata della Garanzia Guasti e della copertura Assistenza è riportata nel Modulo di Polizza. Con riguardo all'entrata in vigore e durata delle coperture si rimanda all'art. 1.1 delle Condizioni Generali.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto prevede le seguenti coperture:

A. Garanzia Guasti

Il presente Contratto offre copertura per le riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) relative ai guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dal motore e da altre componenti del Veicolo purché ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

1. il Guasto avviene in modo fortuito, imprevisto e ha come origine una causa interna;
2. il Guasto avviene sul Veicolo, senza che il Sinistro rientri in nessuna delle cause di esclusione previste dalla Garanzia Guasti;
3. il Guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore del Veicolo.

Per le condizioni di dettaglio relative alle coperture offerte, si rinvia all'art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione.

B. Assistenza

Il presente Contratto offre inoltre all'Assicurato la copertura Assistenza, che consiste nell'assistenza stradale a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo, fornita dalla Compagnia direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate a operare nel settore. La copertura Assistenza viene attivata prendendo contatto con la Struttura Organizzativa.

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il servizio di assistenza telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

Per le condizioni di dettaglio relative alle coperture offerte, si rinvia alla Sezione B) Assistenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative

Nel Contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo e per cui si rimanda agli artt. 1.3, 1.4, 1.5, 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, oltre che alle singole Condizioni Particolari di Assicurazione. Ferma restando l'estensione territoriale della Polizza di cui agli artt. 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, alcune garanzie rientranti nella copertura Assistenza prevedono specifiche limitazioni territoriali per cui si rinvia alla sezione B delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA - Massimali, franchigie e scoperti

La copertura Garanzia Guasti è soggetta all'applicazione del Massimale per Sinistro di cui all'art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura Assistenza è soggetta alle limitazioni e ai massimali specificamente previsti nelle Condizioni Particolari di Assicurazione ed elencati per ogni singola copertura di cui alla sezione B.

Relativamente alla copertura Garanzia Guasti il presente Contratto prevede inoltre franchigie e scoperti, per cui si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato e del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

AVVERTENZA – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, comportandone la perdita totale o parziale o l'annullamento del Contratto ai sensi degli artt. 1892 c.c., 1893 c.c. e 1894 c.c.

Per le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato sulle circostanze del Rischio si rinvia all'art. 1.9.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA – in caso di dichiarazioni false, inesatte o reticenti sull'anzianità, sul chilometraggio del Veicolo e sulla data di decorrenza del contratto di polizza auto RC e/o CVT, la Compagnia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio, secondo le modalità indicate all'art. 1.9.1. delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicurato può, inoltre, comunicare alla Compagnia ogni circostanza che determini una diminuzione del rischio.

Per la relativa disciplina si rinvia all'art. 1.9.1. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di circostanza che determina la modificazione del Rischio

Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio per la Garanzia e per l'Assistenza è il mancato rispetto della manutenzione raccomandata dal Costruttore con conseguente aumento del rischio.

Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio per la copertura Assistenza è l'utilizzo del Veicolo guasto con aggravamento del danno subito dal medesimo.

6. Premi

Il Premio viene corrisposto interamente alla conclusione del Contratto. Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio.

Il Premio, il cui ammontare è indicato nel Modulo di Polizza, è determinato in base alla durata del Contratto.

Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 (dodici) mesi, al Premio si applica una riduzione pari al 5%. Il Premio indicato nel Modulo di Polizza comprende già la suddetta riduzione. A fronte dello sconto applicato, l'Assicurato non potrà recedere per i primi 5 anni di durata della Polizza come indicato all'art. 8 della presente Nota Informativa e all'art. 1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa primaria e regolamentare.

Se il pagamento del Premio è effettuato in contanti, si applicano i limiti previsti dall'art. 47, comma 3 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

7. Frodi

AVVERTENZA: nel caso in cui la richiesta di risarcimento si riveli fraudolenta o siano usati mezzi o espedienti fraudolenti dall'Assicurato o da terzi per ottenere il pagamento della prestazione assicurativa, la Compagnia richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme pagate a titolo di Indennizzo. Si rinvia all'art. 1.9.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

Nel caso di contratti poliennali di durata superiore a 5 (cinque) anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, l'Assicurato può recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

In caso di recesso, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto sarà restituito all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso, il Premio già pagato relativo al periodo di rischio non corso (*pro-rata temporis*), al netto delle imposte di legge.

Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato alla Compagnia un Sinistro verificatosi nel medesimo periodo, la Compagnia riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente Contratto) e tratterà il Premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del Sinistro, dichiari di voler recedere.

Si rinvia agli artt. 1.8, 1.9.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all'art. 1.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione le modalità di esercizio del recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rinvia all'art. 1.11 per la disciplina della prescrizione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia secondo i termini e le modalità

indicati all'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché all'art. 3.26 per la richiesta di Assistenza.

10. Legge applicabile

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il presente contratto di Assicurazione è soggetto all'imposta assicurativa sui premi, attualmente prevista nella misura del 13,50% relativamente alla copertura Garanzia Guasti (di cui 1% al Fondo Nazionale Antiracket) e del 10% per la copertura Assistenza.

In ogni caso le tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Qualora si verifichi un Sinistro, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Compagnia una denuncia del Sinistro entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica, contattando, tramite l'officina alla quale è stato affidato il Veicolo, il Servizio Tecnico al numero +39 0287293425, tramite e-mail serviziotecnico@opteven.com o tramite il sito internet www.opteven.it.

Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, l'Assicurato dovrà affidare il Veicolo all'officina (preferibilmente autorizzata dal Costruttore) e denunciare il Sinistro entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica.

La procedura di gestione dei Sinistri è disciplinata all'art. 2.5 e 3.26 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: le prestazioni relative alla copertura "Garanzia Guasti" verranno erogate solo se la riparazione sia stata previamente autorizzata dal Servizio Tecnico.

AVVERTENZA: per avere diritto alle prestazioni relative alla copertura "Assistenza", prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, è necessario contattare la Struttura Organizzativa.

AVVERTENZA: la copertura Assistenza viene erogata tramite aziende partner specializzate e autorizzate a operare nel settore.

Si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI),

Fax +39 02 36046495,

e-mail: reclami.it@opteven.com

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti - Via del Quirinale, n. 21 - 00187 Roma (Italia), telefono +39 06 42 133 353, fax +39 06 42 133 745.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

In questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** quali:

- la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il

- responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
- b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile si concluda con verbale negativo. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.


In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- a) direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine della Compagnia è l'**Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)**, 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia;
- b) all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

OPTEVEN ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il legale rappresentante

Giorgio Manenti


Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto per una migliore comprensione dello stesso.

- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Garanzia Guasti e dall'Assistenza di cui al presente Contratto.
- **Assistenza:** insieme delle prestazioni fornite dalla Compagnia all'Assicurato a seguito di un evento (fatto dannoso o furto) che abbia coinvolto il Veicolo o l'Assicurato, elencate nella sezione B delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- **Compagnia:** OPTEVEN ASSURANCES, S.A., con Sede Legale in Francia, 35-37 rue Louis Guérin - 69100 Villeurbanne e sede secondaria in Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI - 2121531.
- **Conclusione del Contratto:** il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, del Modulo di Polizza e del pagamento del Premio.
- **Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nel presente Contratto il Contraente coincide con l'Assicurato.
- **Contratto:** contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.
- **Conflitto di interessi:** l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello della Contraente o dell'Assicurato.
- **Costruttore:** casa produttrice del Veicolo che presta la garanzia legale e/o convenzionale.
- **Decorrenza del Contratto:** momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
- **Franchigia:** quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Garanzia/Garanzia Guasti:** indica la copertura prestata dalla Compagnia ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sono contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
- **Garanzia Esterna:** qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui all'art. 2.1 delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del Consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- **Guasto:** il malfunzionamento o il mancato funzionamento degli organi, dei pezzi e delle parti componenti garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante, a causa di una rottura imprevista o di un guasto meccanico, elettronico o elettrico. In ogni caso, non sono compresi in questa definizione (I) gli incidenti stradali o qualsiasi fatto esterno o (II) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente citate dall'art. 2.1.2. e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione in quanto componenti escluse. Per la copertura Assistenza si intende danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento. Sono esclusi i casi di mancanza di carica alla batteria per i Veicoli elettrici.
- **Indennizzo o Prestazione Assicurativa:** somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.
- **Massimale:** somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza. Per la sola copertura Garanzia il Contratto prevede un:
 - Massimale per Sinistro:** somma massima indennizzabile per ogni Sinistro, indicata nelle Condizioni Particolari.
 - Massimale per Veicolo:** somma massima indennizzabile in rapporto al valore commerciale del Veicolo.
- **Modulo di Polizza:** il modulo attraverso cui l'Assicurato dichiara di aderire al Contratto Garanzia Guasti e Assistenza.
- **Normale usura:** deterioramento del Veicolo e delle parti componenti per effetto del loro utilizzo.
- **Officina:** officina più vicina al luogo dell'evento in grado di effettuare la riparazione.
- **OPTEVEN:** il marchio commerciale che identifica OPTEVEN ASSURANCES SA (la Compagnia).
- **Premio:** la somma versata dal Contraente alla Compagnia per le garanzie assicurative prestate ai sensi del presente Contratto.
- **Programma Assicurativo:** l'insieme delle garanzie prestate dalla Compagnia.
- **Scoperto:** parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato, con un importo minimo, e viene detratto dall'Indennizzo.
- **Servizio Tecnico:** la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando: (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori; (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione.
- **Struttura Organizzativa:** la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
- **Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso o dello stato di necessità per cui è prestata l'assicurazione.
- **Intermediario:** la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Valore Commerciale del Veicolo:** valore del Veicolo come risultante dal listino Eurotax Blue.
- **Veicolo:** veicolo di peso inferiore a 3,5 tonnellate, con potenza espressa in Kilowatt inferiore a 200 KW, che sia immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione) da un periodo di tempo inferiore o uguale a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni Particolari, il cui chilometraggio sia inferiore o uguale a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni Particolari alla data di adesione al Programma Assicurativo. Ai fini dell'ammissione al Programma Assicurativo, la data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato.

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: Ottobre 2018.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

PARAGRAFO 1: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART 1.1. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Per entrambe le coperture, l'Assicurazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta alla data di decorrenza di una polizza auto di Responsabilità Civile e/o di una polizza CVT, che assicuri lo stesso Veicolo, con una tolleranza di 15 (quindici) giorni. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere i documenti comprovanti la sottoscrizione della suddetta polizza.

Il Contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza, prescelta dal Cliente.

Le coperture Garanzia Guasti e Assistenza decorrono dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla decorrenza della suddetta polizza auto di Responsabilità Civile e/o della polizza CVT, a condizione che il Premio sia stato pagato e rimangono in vigore per la durata indicata nel Modulo di Polizza.

Laddove fosse ancora valida la Garanzia Esterna rilasciata dal Costruttore e/o dal venditore per un periodo non inferiore a 30 giorni, la copertura assicurativa comincerà a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della predetta garanzia legale o convenzionale.

Le coperture assicurative cesseranno di essere efficaci prima del loro termine in caso di distruzione del Veicolo, indipendentemente dalla causa, e nel caso in cui l'Assicurato non osservi le prescrizioni del Costruttore relative all'uso per il quale il Veicolo è stato progettato o non rispetti le clausole concernenti la manutenzione del Veicolo.

ART. 1.2. PREMIO

Il Premio è determinato per entrambe le coperture in base alla durata del Contratto ed è indicato nel Modulo di Polizza.

Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 (dodici) mesi al Premio si applica una riduzione pari al 5%. Il Premio indicato nel Modulo di Polizza comprende già la suddetta riduzione. A fronte dello sconto applicato l'Assicurato non potrà recedere per i primi 5 anni di durata della Polizza come indicato al successivo art. 1.8 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Premio viene corrisposto interamente alla conclusione del Contratto. Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa primaria e regolamentare.

Se il pagamento del Premio è effettuato in contanti, si applicano i limiti previsti dall'art. 47, comma 3 del Regolamento Isvap n.5/2006.

ART. 1.3. VEICOLI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE GARANZIE

Possono rientrare nelle coperture previste dal presente Contratto i veicoli terrestri a motore, che:

- siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che non abbiano subito modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- abbiano 4 ruote e meno di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico;
- siano stati immatricolati in Italia;
- abbiano un chilometraggio inferiore o uguale a quanto previsto nelle Condizioni Particolari, alla data di adesione al Contratto;
- siano immatricolati da un periodo di tempo uguale o inferiore a quanto indicato nelle Condizioni Particolari. Ai fini della copertura assicurativa l'anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno di immatricolazione,
- siano Veicoli con alimentazione GPL o metano montata di serie, purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti;
- siano Veicoli ibridi, purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti.

ART. 1.4. VEICOLI ED USI ESCLUSI

Sono esclusi dal presente Contratto:

- i veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all'art. 1.3 e nelle Condizioni Particolari;
- i veicoli destinati al noleggio, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
- i veicoli destinati o utilizzati anche occasionalmente come Veicoli per scuola guida, scuola di pilotaggio o qualsiasi altra forma di insegnamento;
- i veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato;
- i quad;
- i veicoli adibiti a carro funebre;
- i veicoli sanitari leggeri;
- i veicoli destinati a trasporto oneroso privato di merci o persone;
- i veicoli adibiti a corriere espresso;
- i veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente per fini sportivi, rally, corse, prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano;
- i veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente;
- i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia;
- i veicoli con una potenza espressa in Kilowatt superiore a 200 KW;
- i veicoli delle seguenti marche: Alpina, Alpine, Aston-Martin, Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet (modelli importati USA), Corvette, Dodge (modelli importati USA), Excalibur, Ferrari, Lamborghini, Lincoln, Lotus, Maserati, Mercury, MVS-Venturi, Rolls-Royce.

ART. 1.5. MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Polizza prevede Massimali, Franchigie e Scoperti.

I Massimali, le Franchigie e gli Scoperti sono disciplinati dalle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La Compagnia è tenuta a indennizzare l'Assicurato nei limiti del Massimale indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blue.

L'Indennizzo è soggetto all'applicazione delle limitazioni, delle Franchigie e degli Scoperti indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

ART. 1.6. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E PRESA A CARICO DELLE RIPARAZIONI

Le coperture previste dal Contratto operano una volta trascorso il periodo di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto nonché, nel caso in cui risulti applicabile una Garanzia Esterna, il giorno successivo al giorno di scadenza della Garanzia Esterna applicabile.

Qualora risulti applicabile una Garanzia Esterna che cessi di essere efficace successivamente alla scadenza del suddetto periodo di 30 (trenta) giorni, quest'ultimo resterà assorbito dalla Garanzia Esterna e la garanzia Guasti sarà efficace successivamente alla cessazione di efficacia della Garanzia Esterna applicabile.

Qualora invece la Garanzia Esterna applicabile cessi di essere efficace anteriormente alla scadenza del suddetto periodo, la Garanzia Esterna applicabile resterà assorbita da detto periodo e le coperture assicurative saranno efficaci dal trentesimo giorno dalla conclusione del Contratto.

ART. 1.7. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati: Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

ART. 1.8. RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso di contratti poliennali di durata superiore a 5 (cinque) anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, l'Assicurato può recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

In caso di recesso, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto sarà restituito all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso, il Premio già pagato relativo al periodo di rischio residuo (secondo il criterio pro-rata temporis), al netto delle imposte di legge e delle spese.

Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato alla Compagnia un Sinistro, la Compagnia riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente Contratto) e tratterà il Premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del Sinistro, dichiarerà di voler recedere.

In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione il Contraente o la Compagnia possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

La copertura assicurativa cesserà a partire dalle ore 24.00 del giorno di efficacia del recesso.

In ogni caso, la copertura cessa a seguito di:

- perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

In tali casi, l'Assicurato non ha diritto alla restituzione del Premio già versato.

Le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo devono essere inviate dall'Assicurato a Opteven Assurances S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli n.6, 20154 Milano (MI).

ART 1.9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Art. 1.9.1. Aggravamento del Rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l'Assicurato è tenuto a dare immediato avviso alla Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della conclusione del Contratto, la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

In tali casi, la Compagnia può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Art. 1.9.2. Dichiarazioni false e reticenze dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 1892 c.c. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Art. 1.9.3. Adesioni multiple

L'adesione dell'Assicurato al presente Contratto è relativa all'acquisto di un solo Veicolo.

L'Assicurato potrà in ogni caso aderire alla Polizza Garanzia e Assistenza in relazione a ulteriori Veicoli acquistati.

Art. 1.9.4. Alienazione del Veicolo

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà determina la cessazione del contratto. Il premio versato e non goduto rimane acquisito dalla Compagnia.

Art. 1.9.5. Frodi

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento si riveli fraudolenta o siano usati mezzi o espedienti fraudolenti dall'Assicurato o da terzi al fine di ottenere l'indennizzo, la Compagnia richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme pagate a titolo di indennizzo.

ART. 1.10. ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del Premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

ART. 1.11. PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

ART. 1.12. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo.

In caso di omissione dolosa di tale informazione da parte dell'Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.

Le somme complessivamente rimosse presso i diversi Assicuratori non potranno in ogni caso superare l'ammontare del danno subito dall'Assicurato.

ART. 1.13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI),

Fax +39 02 36046495

e-mail: reclami.it@opteven.com

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- a) **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) **reclami** già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- c) **reclami** inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** quali:
- la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;
 - la **negoziante assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile abbia avuto esito negativo. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 1.14. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI),

Telefono: +39 02 87293411

Fax +39 02 36046495

e-mail: info.it@opteven.com

ART. 1.15. DIRITTO APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 1.16. FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione della Polizza è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

SEZIONE A) GARANZIA GUASTI

ART. 2.1. LE GARANZIE

Art. 2.1.1. Coperture assicurative

Le coperture assicurative previste dalla presente Sezione del Contratto coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
- b) non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura Garanzia Guasti;
- c) il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

In caso di Sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.

I pezzi e le parti componenti oggetto della copertura sono elencati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Art. 2.1.2. Organi e pezzi garantiti

Ferme restando le esclusioni di cui al successivo art. 2.4, la Garanzia Guasti copre tutti i Guasti meccanici, elettrici ed elettronici occorsi alle parti del Veicolo specificamente indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Non è oggetto della Garanzia:

- la riparazione del Veicolo in seguito a incidente o in seguito a Normale usura. La Normale usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio, il loro tempo di utilizzo e la media potenziale di funzionamento;
- qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla Normale usura;
- qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;
- la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di assicurazione.

La presente garanzia non è cedibile.

ART. 2.2. VALIDITÀ DELLE GARANZIE

Art. 2.2.1. Manutenzione

L'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista oppure presso un distributore o un agente autorizzato dal Costruttore del Veicolo.

Art. 2.2.2. Aggravamento del Rischio e manutenzione

La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1.9.1. delle presenti Condizioni.

Per non incorrere nella cessazione della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico.

ART. 2.3. MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La polizza prevede Massimali, Franchigie e Scoperti.

I Massimali, le Franchigie e gli Scoperti sono disciplinati dalle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La Compagnia è tenuta a indennizzare l'Assicurato nei limiti del Massimale indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blue.

L'Indennizzo è soggetto all'applicazione delle limitazioni, delle Franchigie e degli Scoperti indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

In ogni caso, la Compagnia non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso del Servizio Tecnico.

ART. 2.4. ESCLUSIONI

Sono esclusi:

- I danni o agli interventi risultanti:
 - da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
 - da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
 - da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario;
 - dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
 - dal mancato rispetto delle indicazioni e delle tempistiche di manutenzione prescritte dal Costruttore o dall'uso di un lubrificante per il motore non prescritto dal Costruttore o dall'utilizzo di carburante non adeguato;
 - dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
 - da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione;
 - da danni derivanti dall'utilizzo a fini sportivi o in competizioni;
 - da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
 - da elementi o pezzi non conformi ai dati originali del veicolo secondo il Costruttore;
 - dalla rottura di una parte non coperta dal presente Contratto.
- I danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo.
- I danni la cui origine è anteriore alla data di effetto della Garanzia Guasti o posteriore alla sua scadenza.
- I danni corrispondenti alla definizione di vizio di fabbricazione o vizio occulto.
- Ai danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse

a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza.

- I danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul veicolo.
- Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi la Normale usura per origine.

SPESE E DANNI ESCLUSI

Le presenti garanzie hanno l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento.

Non sono quindi coperti:

- i danni diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo, le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- le spese di custodia, di parcheggio o le multe;
- i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;
- eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avarìa sia prima che dopo la riparazione del veicolo;
- le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.

ART. 2.5. FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Guasto, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A.
SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87 29 34 25 - fax +39 02 36 04 64 95

e-mail: serviziotecnico@opteven.com

o tramite il modulo online messo a disposizione all'officina riparatrice sul sito www.opteven.it

L'Assicurato dovrà fornire i propri dati identificativi e quelli relativi al Veicolo, gli estremi della Polizza, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo e tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.

In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato nel Modulo di Polizza. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente in favore dell'officina autorizzata incaricata della riparazione.

In caso di Sinistro occorso all'estero, l'Assicurato è tenuto, in ogni caso, ad anticipare il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.

L'Assicurato dovrà fornire all'officina riparatrice, individuata d'accordo con la Compagnia, l'autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto e quindi far pervenire alla Compagnia tramite la piattaforma online messa a disposizione dalla stessa o tramite e-mail a serviziotecnico@opteven.com un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:

- a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
- b) dati dell'Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
- c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
- d) dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);

- e) causa del Guasto;
- f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile), nonché la documentazione relativa all'effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'officina riparatrice.

L'Assicurato deve collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere e presentando i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa. L'Assicurato deve fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di rispettare le seguenti regole:

- a) ai sensi dell'art. 1924 c.c. impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro. Se l'inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia, quest'ultima è esonerata dall'adempimento della propria Prestazione. La Compagnia può ridurre o negare la Prestazione in considerazione dei danni causati dall'inosservanza della Polizza, secondo quanto previsto dall'art. 1915 c.c.;
- b) comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre polizze assicurative che l'Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza;

- c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia qualsiasi tipo di informazioni sulle circostanze e conseguenze del Sinistro, in aggiunta alle informazioni complementari che costui eventualmente richieda. L'inosservanza di tale dovere esonera l'Assicurazione dall'obbligo di adempiere alle proprie Prestazioni;
- d) riunire i giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustifichino l'avvenimento del Sinistro.

L'Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.

In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall'adempimento delle sue obbligazioni.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di autorizzazione del Sinistro.

ART. 2.6. PERIZIA CONTRADDITTORIA

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato. Esse saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti.

ART. 2.7. AMBITO NORMATIVO

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

SEZIONE B) ASSISTENZA

ART. 3. PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo. L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.

Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura Organizzativa.

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il servizio di assistenza telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

Le prestazioni e coperture che rientrano nella sezione Assistenza sono definite negli articoli che seguono.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo guasto.

Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificamente indicati negli articoli che seguono.

ART. 3.1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento e atto vandalico in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore, entro i massimali di costo previsti.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino a € 300 IVA Inclusa per i Veicoli fino a 35 q.li;

L'eventuale eccedenza di costo per il traino sino all'officina indicata resta a carico dell'Assicurato stesso.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

ART. 3.2. RECUPERO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per Sinistro.

Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'Assicurato che dovrà pagarle sul posto al soccorritore intervenuto.

ART. 3.3. DEPANNAGE

In caso di Veicolo immobilizzato per foratura pneumatico, esaurimento batteria, mancato avviamento del Veicolo che impedisca allo stesso di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, se possibile, alla riparazione sul posto.

Limitazioni e massimali:

La copertura depannage opera purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo. In caso contrario verrà attivata la copertura Soccorso Stradale (art. 3.1.).

Sono escluse dalla copertura:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali, ad esempio, percorsi fuoristrada).

Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

ART. 3.4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)

In caso di immobilizzazione del Veicolo per

- (i) guasto la cui riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempiari della casa costruttrice certificati dal riparatore, nonché per
- (ii) furto totale,

l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un'autovettura sostitutiva a noleggio adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato. L'autovettura sostitutiva sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura della medesima e compatibilmente con le disponibilità della Società di noleggio. Il ritiro dell'autovettura sostitutiva avverrà secondo le modalità determinate dalla Società di noleggio. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre i costi per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato,

- (i) in caso di guasto, fino al termine della riparazione e comunque:
 - per un **massimo di 5 (cinque) giorni** consecutivi;
- (ii) In caso di furto totale, per un **massimo di 7 (sette) giorni** consecutivi;

Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla copertura:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di *drop-off* in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quello in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.

Ove previsto, le società di autonoleggio possono chiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

ART. 3.5. TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo fosse ricoverato presso un Rivenditore/Riparatore, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell'autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo:

- di **€ 100,00 IVA inclusa** per ogni Sinistro;

ART. 3.6. SPESE D'ALBERGO

(copertura operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

In caso di immobilizzo del Veicolo per Guasto, per cui sia necessario un fermo per riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato e i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, il Contratto prevede la copertura delle spese di pernottamento in albergo. La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Limitazioni e massimali:

la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino a **€ 100,00 IVA inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 IVA inclusa per Sinistro** qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

ART. 3.7. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del

Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Il Contratto prevede la copertura delle spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato trasmette i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

ART. 3.8. ABBANDONO LEGALE ALL'ESTERO

Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro dovesse risultare inferiore all'ammontare delle spese previste per la riparazione o il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'abbandono legale del Veicolo all'estero e la sua demolizione.

Qualora non fosse possibile procedere alla demolizione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare il Veicolo al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

ART. 3.9. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

(Copertura operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio.

Limitazioni e massimali:

Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un massimale di **€ 260,00 (IVA inclusa)** per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

ART. 3.10. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

(Copertura fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora in seguito a Guasto, il veicolo rimanga immobilizzato presso l'officina riparatrice per oltre 24 ore, certificate dall'officina riparatrice, a causa dei tempi di riparazione o della chiusura dell'officina riparatrice medesima, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, prenoterà all'Assicurato un biglietto ferroviario in prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consentire il recupero del veicolo riparato.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre le spese per l'acquisto del biglietto ferroviario o aereo per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).

ART. 3.11. AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade, confini nazionali e simili) nonché dei traghetti per il rientro del veicolo.

ART. 3.12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Qualora in conseguenza del Sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Compagnia provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di **€ 2.000,00** Iva inclusa per ogni Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipo, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.13. ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di **€ 1.000,00 Iva inclusa** per ogni Sinistro.

Il pagamento avviene a titolo di mera anticipazione. L'Assicurato deve pertanto fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.14. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Compagnia, direttamente o tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non possa provvedervi direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di **€ 5.000,00 Iva inclusa** per Sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.15. ANTICIPO DELLE SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

In caso di ricovero per infortunio o malattia improvvisa ed entro il limite di **€ 2.000,00 Iva inclusa**, la Struttura Organizzativa anticiperà

all'Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere.

Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.16. INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora a seguito di un fatto dannoso verificatosi all'Estero non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il Veicolo in condizione di viaggiare, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla spedizione degli stessi, sempre che siano ancora in produzione ed ancora disponibili in Italia presso i rivenditori o i concessionari della casa costruttrice del veicolo.

In caso di guasto non coperto dalle prestazioni di cui alla sez. A delle Condizioni Generali di Assicurazione, i costi dei pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali sono ad esclusivo carico dell'Assicurato, mentre restano a carico della Struttura Organizzativa i costi di ricerca e di spedizione. I pezzi di ricambio, in caso di spedizione aerea, sono posti a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

ART. 3.17. RIENTRO SANITARIO

In seguito a infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, qualora le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in una struttura ospedaliera attrezzata in Italia o alla sua residenza in Italia, la Compagnia, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato, con uno dei seguenti mezzi, in base alle condizioni di salute dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi nei Paesi Europei.

La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il titolo di viaggio non utilizzato.

La presente copertura non opera per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La copertura non opera altresì nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie dalla struttura ospedaliera contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

ART. 3.18. RIENTRO SALMA

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Limiti e Massimali:

La Compagnia sostiene i costi relativi alla presente copertura fino ad un massimo di **€ 5.000,00** Iva inclusa ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Per gli importi superiori a detto Massimale, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguata.

Sono in ogni caso escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

ART. 3.19. INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo e successivamente al ricovero di primo soccorso, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza.

Il massimale previsto per la presente copertura è di € 300,00 Iva inclusa.

ART. 3.20. VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 250,00 Iva inclusa. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

ART. 3.21. ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, possa contattarlo e organizzare il viaggio.

ART. 3.22. INTERPRETE ALL'ESTERO

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'assistenza di un interprete in favore dell'Assicurato.

Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 600,00 Iva inclusa per Sinistro.

ART. 3.23. INVIO FISIOTERAPISTA

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista per le cure necessarie.

Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 250,00 inclusa per Sinistro e per anno assicurativo.

ART. 3.24. ESCLUSIONI

Ferme restando le condizioni di assicurabilità di cui all'art. 1.3 e le esclusioni previste per le singole coperture, l'Assistenza non opera e l'indennizzo risulta escluso qualora:

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo.
- L'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o

movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.

- Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- Frode o possesso illegale del veicolo.
- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.
- Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.
- Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

ART. 3.25. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 3.26. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 230935 dall'Italia

e +39 02 24128702 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/24128245.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Modello e targa del Veicolo
- Chilometraggio del Veicolo
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per qualsiasi comunicazione, l'Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) tel +39 0287293411 – e-mail: info.it@opteven.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Assicurato (di seguito anche Interessato).

Responsabile per la Protezione dei Dati

La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), raggiungibile all'indirizzo mydata@opteven.com.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati dell'Interessato è necessario per fornire i servizi assicurativi richiesti nonché per la conclusione e l'esecuzione del contratto stesso. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati sulla base della necessità del trattamento.

La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte.

I dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 saranno trattati da Opteven sulla base del consenso esplicito dell'Interessato.

I dati verranno pertanto trattati, in conformità con la normativa vigente, per la conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo, anche con riferimento alla istruzione del modulo di adesione nonché alla gestione di eventuali sinistri e reclami, la disposizione di pagamenti.

I dati saranno inoltre trattati per fini statistici o commerciali sulla base del consenso dell'Interessato.

I dati saranno inoltre trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa europea, da disposizioni impartite dalle Autorità o da Organi di vigilanza e di controllo e per la prevenzione delle frodi.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o tramite mezzi elettronici.

I dati personali non vengono diffusi.

Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

Destinatari dei dati possono essere i distributori assicurativi tramite i quali il Contratto è stato stipulato, e, se necessario, altri assicuratori e riassicuratori. I dati possono essere comunicati alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven nel territorio della Repubblica Francese o della Repubblica Italiana. I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti nel territorio dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono trattati e conservati per l'intera durata del Contratto di assicurazione di cui l'Interessato è parte e conservati per un periodo di 10 anni dopo la sua scadenza.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha diritto all'accesso ai propri dati personali, alla conferma dell'esistenza dei dati presso la Compagnia, alla rettifica, alla cancellazione, alla portabilità, alla limitazione del trattamento e alla opposizione al trattamento in relazione ai dati personali che lo riguardano nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Interessato ha diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Revoca del consenso

L'Interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con effetto dalla data di ricezione della revoca, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso al trattamento dei dati particolari potrebbe impedire l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte.

L'Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI). La Compagnia darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.



1. Condizioni di Assicurabilità

Fermo restando quanto indicato all'art. 1.3, 2.1.2 e 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione possono rientrare in copertura i veicoli terrestri a motore con 4 ruote, alimentati a benzina o gasolio, elettrici o ibridi, a GPL o gas metano di primo impianto, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati in Italia, con un'anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore a 120 mesi e con un chilometraggio al momento della sottoscrizione inferiore a 150.000 km. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato nel libretto di circolazione.

2. Parti componenti e pezzi Garantiti

Ad integrazione e precisazione dell'art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Garanzia Guasti OPTESave&Mobility ha per finalità la riparazione di tutti i pezzi e gli organi, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione ad eccezione dei seguenti pezzi, organi e materiali espressamente di seguito elencati e secondo le disposizioni delle Condizioni Generali e Particolari:

Sono esclusi:

- I pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto all'usura normale (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, meccanismo e disco della frizione);
- batterie dei veicoli elettrici o ibridi;
- cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria,
- vernice;
- cristalli e guarnizioni;
- tappezzeria sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione;
- componenti non montati di serie sul veicolo.
- elementi della cellula camper.

3. Massimali, Franchigie e Scoperti

Ad integrazione dell'art. 1.5 e 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che il Massimale per Sinistro è pari a Euro **3.500,00 (tremilacinquecento) Iva inclusa**.

In ogni caso, anche qualora si verificano più Sinistri, l'Indennizzo complessivo da parte dell'Assicuratore per tutta la durata dell'Assicurazione non può superare il Massimale per Veicolo pari al valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro.

Per ogni Sinistro, indipendentemente dal numero e dal tipo di organo meccanico danneggiato, verrà applicata una **franchigia pari a 300 € Iva inclusa** e uno **Scoperto definito in funzione dell'anzianità e della percorrenza del veicolo al momento della riparazione del veicolo:**

Percorrenza	Anzianità			
	Meno di a 4 anni	da 4 a 6 anni	da 6 a 8 anni	Oltre 8 anni
fino 30.000 km	0%	30%	40%	60%
da 30.001 a 60.000 km	30%	30%	40%	60%
da 60.001 a 100.000 km	40%	40%	40%	60%
oltre 100.00 km	60%	60%	60%	60%

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi di un'officina riparatrice diversa da quella indicatagli dal Servizio Tecnico verrà applicato un Scoperto ulteriore (in aggiunta a quanto riportato in tabella) definito nella misura del 50% del valore di indennizzo.